



Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 33..... del Reg. del 04-05-2021

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021 – 2023 (PTFP)

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di Maggio, alle ore 11:30, con modalità di svolgimento in videoconferenza in conformità alle disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid-19, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PALERMO ANTONIO	Sindaco	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>
GRECO ANGELO	Vicesindaco	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>
BUCARELLI IRMA	Assessore	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>
RICCI MARGHERITA	Assessore	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>
GIORDANO ROSSELLA	Assessore	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Ing. Antonio Palermo
Partecipa alla riunione il Segretario Generale avv. Pietro Manna.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 5 agosto 2020 è stata approvata, con modificazioni rispetto al previgente assetto, la Programmazione del fabbisogno del personale triennio 2020/2022, nonché la riorganizzazione della macro struttura-organigramma del Comune di Mendicino, con adeguamento alle previsioni del decreto ministeriale del 17.03.2020 in esecuzione dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Dato atto:

- **che** il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 16512001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- **che** l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzati va, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- **che** ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

Richiamati:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, che disciplina la materia inerente l'organizzazione degli uffici e ha previsto che la programmazione del fabbisogno di personale sia adottata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- il D. Lgs. 75 del 25/05/2017, il quale dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare il piano del fabbisogno del personale, che costituisce il documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo degli Enti ed avere una valenza triennale a fare parte del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- il Decreto 8/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018;

Rilevato:

- **che** a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- **che** ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- **che** secondo l'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato l'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

Preso atto, al riguardo, che la condizione di soprannumero si desume dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica e verificata l'insussistenza di tale condizione per il Comune di Mendicino, sulla scorta dell'acquisizione del parere favorevole sulla presente proposta dal Responsabile del Settore Finanziario e Personale;

Richiamato l'art. 4 del Decreto legislativo n. 75/2017, che – nel modificare l'art. 6 del Decreto Legislativo 165/2001 - ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni" emanate, con decreto 8/5/2018, dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (documento registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 -Reg.ne -Succo 1477 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018), si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa (che per gli Enti Locali è rappresentato dal limite di spesa di personale media con riferimento al triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Evidenziato che appare utile recepire l'elemento di maggiore novità voluto dal legislatore con il citato decreto legislativo n. 75/17, cioè che la dotazione organica rideterminata sulla base delle nuove disposizioni sia allegata al piano del fabbisogno e si definisce come la somma del personale in servizio e delle assunzioni, in coerenza con una concezione dinamica della programmazione delle risorse umane, in base alla quale le amministrazioni non sono più vincolate - nelle assunzioni - alla copertura dei posti vacanti ma esclusivamente dalla coerenza con i vincoli di spesa e di finanza pubblica;

Preso atto, pertanto, che il concetto di dotazione organica si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa per l'attuazione del PTFP, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa di personale e alla determinazione di budget assunzionali;

Visto il prospetto allegato al presente atto "Allegato A", nel quale la dotazione organica dell'ente è rimodulata in base ai fabbisogni programmati, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ritenuto disporre l'approvazione;

Richiamati, in proposito:

- l'articolo 1 commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296, recante la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità ed a cui si fa espresso rinvio e richiamo;
- la Deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che - a decorrere dall'anno 2014 - il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- la legge n.145/2018, a norma della quale - a partire dal 2019 - riacquista piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, c. 5, D.L. 90/2014, determinando il superamento delle limitazioni al turn over e con ciò la possibilità, per tutti gli Enti locali superiori ai 1.000 abitanti, di avere una capacità assunzionale pari al 100 % della spesa del personale cessato nell'anno precedente;
- l'art. 3, comma 5 d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per il quale, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- l'art. 14 bis comma 1 del d.l. n. 4/2019 convertito in L. n. 26/2019, modificativo dell'art. 3 del d.l. n. 90/2014, che riconosce agli enti locali la facoltà, nel triennio 2019/2021, di computare ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" pubblicato sulla GU n. 108 del 27/04/2020;

Visto il prospetto allegato al presente atto "Allegato B", nel quale sono indicate le "capacità assunzionali" dell'ente sulla base delle disposizioni sopra puntualmente richiamate e ritenuto disporre l'approvazione;

Dato atto che il margine assunzionale maturato con le cessazioni intervenute nel triennio precedente, inteso in senso dinamico, consente l'adozione di idoneo programma occupazionale, per gli anni 2021/2023, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come da "Allegato C" alla presente deliberazione, comprensivo dell'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel rispetto del limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle predette facoltà assunzionali;

Dato atto che, attraverso il richiamato Allegato C, l'amministrazione dispone l'adeguamento del previgente programma triennale di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 5 agosto 2020 alle esigenze ed ai fabbisogni 2021-2023 (PTFP 2021-2023), in coerenza con le incisive misure di riduzione della spesa già avviate con la precitata Deliberazione di G.M, che si limitava al mantenimento della previsione nel programma del fabbisogno 2020 di soli n. 8 posti part time di categoria C di cui n. 4 riservati alla stabilizzazione di personale LPU oltre la stabilizzazione di n. 6 lavoratori ex LSU LPU di categoria A e B;

Precisato:

- **che** l'esecuzione degli indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 5 agosto 2020 ha ben presto manifestato – sul piano gestionale – una serie di criticità determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, innanzi alle quali l'Organo Esecutivo ha preso atto di concrete difficoltà operative nell'assicurare la contestualità delle procedure di reclutamento della prevista quota del 50% di personale di Cat C dall'esterno;
- **che**, al riguardo, l'Organo Esecutivo ha dato mandato al Segretario Generale di individuare adeguate soluzioni in merito, da rinvenire temperando l'esigenza di assicurare la corretta esecuzione della

Deliberazione n. 63/2020 con la necessità di salvaguardare le posizioni e le aspettative del personale LSU/LPU, stante la prospettiva di un rientro nei bacini di precariato in caso di mancata stabilizzazione entro il 31 dicembre 2020;

- **che** il Segretario Generale ha rappresentato all'Organo Esecutivo l'opportunità che il Comune di Mendicino tenesse conto della recente prassi amministrativa - suffragata da autorevole orientamento dottrinale - affermatasi in materia di superamento del precariato e finalizzata a neutralizzare le disfunzioni applicative dell'art. 20 D.lgs 75/2017 (c.d Riforma Madia) nelle pubbliche amministrazioni locali di medie e grandi dimensioni, ove il meccanismo della contestualità delle procedure per accesso dall'esterno aveva determinato, di fatto, l'improcedibilità delle stabilizzazioni del personale precario;
- **che**, in particolare, la prassi amministrativa - consolidatasi in materia - ha posto rimedio alla stasi determinata dall'effetto combinato della contestualità del reclutamento esterno con la c.d. programmazione dei fabbisogni "per teste" della quota speculare del 50% riservata all'esterno, affermando un nuovo e più consapevole orientamento a far prevalere la *ratio* della Riforma Madia (garantire flessibilità nel superamento del precariato) rispetto ai profili applicativi e disfunzionali dell'art. 20 D.lgs 75/2017, ai quali supplire attraverso il criterio della c.d. programmazione dei fabbisogni "per risorse" della quota del 50% riservata ai reclutamenti esterni;
- **che**, per le ragioni sopra evidenziate, l'Amministrazione Comunale di Mendicino - al pari di numerose realtà locali come la Regione Siciliana, i Comuni di Napoli e Reggio Calabria - ha ritenuto procedere senza indugio alle procedure di stabilizzazione, nella consapevolezza che la fenomenologia dell'atto amministrativo da sempre rinviene nella prassi elementi per rafforzare la propria efficacia e la propria legittimità;
- **che**, conseguentemente, con Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario ed Amministrativo n. 310 del 30 dicembre 2020, venivano portate a conclusione le procedure di stabilizzazione a part time per 18 ore settimanali di n. 4 unità di personale ex LSU LPU di categoria C e di n. 6 unità di personale ex LSU LPU di categoria A e B, cui faceva seguito la relativa contrattualizzazione a tempo indeterminato con decorrenza 01.01.2021;
- **che**, pertanto, l'avvenuta definizione delle procedure di stabilizzazione del personale LSU LPU ha costituito la traduzione, in termini operativi e gestionali, di un primo segmento della programmazione del fabbisogno del personale del Comune di Mendicino per come delineato con la più volte richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 5 agosto 2020;
- **che** la concomitante attivazione della procedura di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 - cui l'Amministrazione ha dato avvio con nota prot. n. 10189 del 01.10.2020 - ha determinato la sussistenza delle condizioni per la definizione dell'altro segmento di programmazione dei fabbisogni previsto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 5 agosto 2020, in cui veniva programmato "per teste" il reclutamento di personale di categoria C dall'esterno, con procedure concorsuali, in misura corrispondente al personale precario stabilizzato nella medesima categoria;
- **che** l'Organo Esecutivo, nel prendere atto dell'opportunità di anticipare e definire le procedure di stabilizzazione del personale LSU LPU, ha colto l'occasione per avviare una riflessione più ampia sugli effettivi fabbisogni di personale del Comune di Mendicino, da articolare secondo il criterio della programmazione "per risorse", individuando profili e procedure per il reclutamento dall'esterno di nuove unità di personale nella misura delle risorse già previste nel Bilancio di Previsione 2020-2022 per euro 62.235,08, corrispondenti alla quota speculare del 50% per il reclutamento di ulteriori 4 unità *part time* di Cat. C;
- **che** l'Organo Esecutivo ha pertanto predisposto il soprarichiamato programma occupazionale di cui all'Allegato C, finanziato mediante l'utilizzo delle "economie assunzionali 2020" per euro 62.235,08, nonché di ulteriori risorse a valere sul Bilancio di Previsione 2021-2023 nel rispetto delle facoltà assunzionali determinatesi dall'applicazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020;

Ritenuto disporre l'approvazione del programma occupazionale 2021/2023, come da "Allegato C" alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;

Dato atto che le assunzioni programmate "a regime" per l'anno 2021 comporteranno un incremento annuo di spesa neutralizzato dalle cessazioni intervenute - e che interverranno - nel triennio 2021/2023, determinando in ogni caso una riduzione di spesa a carico del bilancio comunale per il personale assunto a tempo indeterminato;

Precisato che l'Amministrazione comunale di Mendicino, attraverso la programmazione dei fabbisogni, intende perseguire non solo l'obiettivo di un rafforzamento dell'organico di personale mediante i reclutamenti dell'esterno e la previsione di procedure selettive per la progressione verticale di carriera attraverso l'opzione di cui all'art. 22 comma 15 del D.Lgs. 75/2018, ma anche l'obiettivo di potenziare e razionalizzare i volumi di forza lavoro già disponibili in organico, secondo modalità operative finalizzate ad assicurare l'intercambiabilità di compiti e funzioni ed attraverso la valorizzazione del personale part-time attraverso un programma di incremento delle ore di lavoro con decorrenza 01 giugno 2021, per un importo stimato nella misura massima di € 13.000,00 per l'esercizio 2021 ed una spesa annua - a regime - di € 26.000,00 a partire dall'esercizio finanziario 2022;

Dato atto, a tal fine, che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part time per i lavoratori risulta compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

Ritenuto che la programmazione del fabbisogno del personale, unitamente alla dotazione organica quale espressione naturale della medesima programmazione, nella sua nuova concezione sopra precisata, non deve essere intesa solo a disciplinare l'andamento dei processi occupazionali e delle politiche di assunzioni, bensì debba comunque orientarsi al perseguimento degli obiettivi di performance individuale e collettiva, per assicurare funzionalità, efficienza e migliore erogazione dei servizi nell'interesse e bisogni della comunità amministrata.

Ritenuto, al riguardo, di orientare le politiche dell'Organo Esecutivo in materia di personale con l'obiettivo di recuperare efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, richiamando - al riguardo - i contenuti del "Quadro A - Processi di riordino e regolamentazione dell'organizzazione interna - Punti 1, 2, 3 4", esplicitati nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 5 agosto 2020, da intendersi qui riportati e trascritti;

Ritenuto altresì riservare ogni ulteriore modifiche alla programmazione triennale del personale, con cadenza annuale, sulla base delle capacità assunzionali che di anno in anno si potranno rilevare allorché per una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, non superiore al valore soglia o al di sotto del valore stesso definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, dal rapporto fra spese di personale come da ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti del triennio al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi dell' art. 33, comma 2, d.l. n. 34/19, ovvero, qualora, per gli effetti, se ne dovessero verificare spazi assunzionali anche mediante eventuale possibilità di utilizzare un prossimo turn over in una percentuale ridotta rispetto a quella consentita delle cessazioni di personale dell'anno precedente;

DATO ATTO che con l'apposizione del parere del Responsabile del Settore Finanziario e Personale, reso ai sensi degli artt. 147 bis e 49 del d.lgs n.267/00, si attesta il rispetto delle normative e degli obblighi di seguito indicati:

- Conseguimento nell'anno precedente del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art. 1, comma 723, lettera e) Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- Trasmissione, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell'esercizio successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 470, Legge 28 dicembre 2016, n. 232);
- Rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- Rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- Avvenuta verifica, a seguito di consultazione dei restanti responsabili di settore, dell'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- Rispetto dell'art. 22 comma 15 del D.lgs n.75/17. in materia di progressione di carriera;

- Rispetto degli obblighi previsti dell' art. 9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, e dall'art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, in materia di certificazione del credito;
- Rispetto della legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- Rispetto dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- Rispetto dell'art. 14 bis comma 1 del d.l. n. 4/2019 convertito in L. n. 26/2019, modificativo dell'art. 3 del DL. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014 che: alla lettera a) prevede che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; alla lettera b), riconosce agli enti locali la facoltà, nel triennio 2019/2021, di computare ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo tum-over;
- Osservanza del calcolo della spesa e delle capacità assunzionali secondo le condizioni richieste dal decreto legge n. 34, art. 33 c.2, e decreto del 17/03/2020 nonché il relativo necessario adeguamento, con il presente atto, del programma del fabbisogno al citato decreto;

Richiamato l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

Atteso che con proprio verbale, "Allegato D", al presente atto, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Dato atto che la programmazione del piano del fabbisogno del personale non rientra fra le materie di informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 -7 del CCNL 21/5/2018, posto che il comma 4 dell'art. 4 precisa che l'informazione riguarda "*tutte le materie per le quali i successivi artt. 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione*", disponendo pertanto la trasmissione del presente atto alle OO.SS solo ai fini conoscitivi e per il mantenimento di relazioni sindacali ispirate alla trasparenza ed alla collaborazione;

Richiamato l'art. 12 del nuovo CCNL 2016 – 2018 Funzioni Locali, sottoscritto in data 21/5/2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni riportate in parte narrativa, che qui di seguito devono intendersi integralmente richiamate,

- 1) **Di approvare** la dotazione organica aggiornata del Comune di Mendicino (di cui all'Allegato A), rimodulata in base ai fabbisogni programmati ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ridefinire gli assetti del personale di ruolo e precisando che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
- 2) **Di dare atto** che la programmazione dei fabbisogni e la rimodulazione della dotazione organica è coerente con le capacità assunzionali del Comune di Mendicino, in relazione all'art. 33, comma 4, D.L. n. 34/2019, per come risultante dal prospetto Allegato B al presente atto;
- 3) **Di approvare** il Piano triennale dei fabbisogni di personale del Comune di Mendicino per il triennio 2021-2023, articolato nei piani occupazionali annuali, come da Allegato C alla presente deliberazione;
- 4) **Di dare atto** che la Giunta comunale di Mendicino, attraverso la programmazione dei fabbisogni, intende perseguire l'obiettivo di recuperare efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, richiamando - al riguardo - i contenuti del "*Quadro A - Processi di riordino e regolamentazione dell'organizzazione interna - Punti 1, 2, 3 4*", esplicitati nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 5 agosto 2020, da intendersi qui riportati e trascritti;

- 5) **Di dare atto** che la Giunta comunale di Mendicino, attraverso la programmazione dei fabbisogni, intende perseguire non solo l'obiettivo di un rafforzamento dell'organico di personale mediante i reclutamenti dell'esterno e la previsione di procedure selettive per la progressione verticale di carriera attraverso l'opzione di cui all'art. 22 comma 15 del D.Lgs. 75/2018, ma anche l'obiettivo di potenziare e razionalizzare i volumi di forza lavoro già disponibili in organico, secondo modalità operative finalizzate ad assicurare l'intercambiabilità di compiti e funzioni ed attraverso la valorizzazione del personale part time attraverso un programma di incremento delle ore di lavoro con decorrenza 01 giugno 2021, per un importo stimato nella misura massima di € 13.000,00 per l'esercizio 2021 ed una spesa annua - a regime - di € 26.000,00 a partire dall'esercizio finanziario 2022;
- 6) **Di dare atto**, a tal fine, che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part time per i lavoratori risulta compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;
- 7) **Di precisare** che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti dalla disciplina normativa e contrattuale in materia di facoltà occupazionali e di spesa per il personale degli enti locali;
- 8) **Di dare atto** che la spesa relativa alla presente deliberazione trova capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul Bilancio di Previsione 2021/2023;
- 9) **Di dare atto** che con l'apposizione del parere del Responsabile del Settore Finanziario e Personale, reso ai sensi degli artt. 147 bis e 49 del d.lgs n.267/00, si attesta il rispetto delle normative e degli obblighi di seguito indicati:
- o Conseguimento nell'anno precedente del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art. 1, comma 723, lettera e) Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 - o Trasmissione, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell'esercizio successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 470, Legge 28 dicembre 2016, n. 232);
 - o Rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
 - o Rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
 - o Avvenuta verifica, a seguito di consultazione dei restanti responsabili di settore, dell'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
 - o Rispetto dell'art. 22 comma 15 del D.lgs n.75/17. in materia di progressione di carriera;
 - o Rispetto degli obblighi previsti dell' art. 9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, e dall'art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, in materia di certificazione del credito;
 - o Rispetto della legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
 - o Rispetto dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
 - o Rispetto dell'art. 14 bis comma 1 del d.l. n. 4/2019 convertito in L. n. 26/2019, modificativo dell'art. 3 del DL. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014 che: alla lettera a) prevede che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; alla lettera b), riconosce agli enti locali la facoltà, nel triennio 2019/2021, di computare ai


fini della determinazione delle capacità assunzionali, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo tum-over;

- o Osservanza del calcolo della spesa e delle capacità assunzionali secondo le condizioni richieste dal decreto legge n. 34, art. 33 c.2, e decreto del 17/03/2020 nonché il relativo necessario adeguamento, con il presente atto, del programma del fabbisogno al citato decreto;
- 10) **Di dare atto** che, con proprio verbale Allegato D al presente atto, il Revisore Unico dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;
 - 11) **Di dare atto** che la programmazione del piano del fabbisogno del personale non rientra fra le materie di informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 -7 del CCNL 21/5/2018, posto che il comma 4 dell'art. 4 precisa che l'informazione riguarda *"tutte le materie per le quali i successivi art. 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione"*, disponendo pertanto la trasmissione del presente atto alle OO.SS solo ai fini conoscitivi e per il mantenimento di relazioni sindacali ispirate alla trasparenza ed alla collaborazione;
 - 12) **Di dare atto** che, in data 3 Maggio 2021, si è tenuto un incontro tra il Segretario Generale e le parti sindacali in ordine alla presente proposta di deliberazione;
 - 13) **Di demandare** al Responsabile del Settore Finanziario e Personale l'adozione dei provvedimenti gestionali connessi all'esecuzione del presente atto;
 - 14) **Di dichiarare** la presente, data l'urgenza, immediatamente eseguibile, con separata votazione effettuata ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021 – 2023 (PTFP)


Letta e sottoscritta

IL SINDACO
Antonio Palermo




GLI ASSESSORI:


Angelo Greco




Irma Bucarelli



Margherita Ricci



Rossella Giordano



SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dot. Pietro Manna




OGGETTO: Approvazione Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021 – 2023 (PTFP)

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL TESTO UNICO 18.8.2000, N. 267)

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER MOTIVI ESPRESSI NEL TESTO DELLA PROPOSTA

Mendicino, 04 MAG. 2021

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO - AMM.VO
Dott. Mario Rubino




PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole, per i motivi espressi nel testo della proposta;

Mendicino, 04 MAG. 2021

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO - AMM.VO
Dott. Mario Rubino



Si attesta che la presente proposta non comporta riflessi diretti e/o indiretti alla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio;

Mendicino,

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO – AMM.VO
Dott. Mario Rubino

Allegato A) DOTAZIONE ORGANICA - COMUNE DI MENDICINO AL 01.04.2021

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	N.POSTI	DOTAZIONE AL 01/04/2021	
			Coperti	Vacanti
D	FUNZIONARIO (Cat. D)			
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SEGRETERIA - AVVOCATURA F.T.	1	1	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO F.T.	1	1	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA - DEMOGRAFICI - CONTROLLO COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE F.T.	1	1	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE F.T.	1	1	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO - URBANISTICA - EDILIZIA (pubblica e privata) - AMBIENTE - PATRIMONIO - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI F.T	1	1	0
	Totale Categ.D	5	5	0
C	ISTRUTTORE (Cat. C)			
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO F.T.	3	3	0
	ISTRUTTORE TECNICO F.T.	1	1	0
	ISTRUTTORE CONTABILE F.T.	3	3	0
	ISTRUTTORE CONTABILE P.T. a 26 ore	1	1	0
	ISTRUTTORE CONTABILE P.T. a 18 ORE	1	1	0
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO P.T. 18 ORE	1	1	0
	ISTRUTTORE TECNICO P.T. 18 ore	4	1	3
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA F.T.	1	1	0
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA P.T. A 18 ore	2	1	1
	Totale Categ.C	17	13	4
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE (Cat. B3)			
	AUTISTA P.T. a 30 ore	1	1	0
	Totale Categ.B3	1	1	0
B	ESECUTORI (Cat. B)			
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO P.T 18 ORE	2	2	0
	ESECUTORE - USCIERE P.T 30 ORE	1	1	0
	ESECUTORE CENTRALINISTA F.T.	1	1	0
	ESECUTORE P.T. a 30 ore	1	1	0
	ESECUTORE F.T.	2	2	0
	Totale Categ.B	7	7	0
A	OPERATORE (Cat.A)			
	OPERAIO F.T.	1	1	0
	OPERAIO P.T. 30 ORE	1	1	0
	OPERAIO P.T. 18 ORE	4	4	0
	Totale Categ.A	6	6	0
	TOTALE	36	32	4

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	CASALE DEL MONF.
POPOLAZIONE	9444
FASCIA	e
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-14999999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI	DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2019	1.496.824,01	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2017	5.734.673,08	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	6.250.080,31	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	6.350.763,42	
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2019	945.877,00	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI	28,97%	

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2019	1.496.824,01	Art. 4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	-	
INCREMENTO MASSIMO	- 1.496.824,01	

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018		Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2020		
INCREMENTO ANNUO	-	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019		Art. 5, comma 2
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2020	63.034,20	

Controllo limite (*):

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2020	
---	--

SPESA MASSIMA DI PERSONALE	-	
DIFFERENZA	-	DEVE ESSERE < O = A 0

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1

Caso B: Comune con % compresa tra i due valori soglia

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2019	1.496.824,01	Art. 6, comma 3
ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE ANNO 2019	5.404.886,42	
RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI (VALORE LIMITE)	0,28	

Controllo limite (*):

	IMPORTI	
SPESA DI PERSONALE ANNO 2021 (PREVISIONE/CONSUNTIVO)	1.143.150,72	DEVE ESSERE PARI O INFERIORE AL "VALORE LIMITE"
ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE ANNO 2021 (PREVISIONE/CONSUNTIVO)	6.505.537,14	
RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI	0,18	

(*) Il rapporto spesa personale/entrate correnti dell'anno di riferimento non può superare il medesimo rapporto registrato nell'ultimo rendiconto approvato

Caso C: Comune con % al di sopra del valore soglia più alto

Controllo limite (*):

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2021	1.143.150,72	Art. 6, commi 1 e 2
ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE ANNO 2021 (PREVISIONE/CONSUNTIVO)	6.505.537,14	
RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI ANNO 2021	17,57%	
RAPPORTO SPESA PERSONALE 2018 /ENTRATE CORRENTI 2017-2018-2019 AL NETTO FCDE	28,97%	
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	30,90%	

(*) il rapporto spesa personale/entrate correnti deve essere gradualmente ridotto fino al conseguimento del valore soglia più alto entro il 2025

Allegato C) PROGRAMMA FABBISOGNO 2021-2023 -PIANI ASSUNZIONALI ANNUALI

PROFILO - CATEGORIA - INQUADRAMENTO ORARIO	AREA	MODALITA' ASSUNZIONE	SPESA
ANNO 2021			
OPERAIO - CAT. B PART TIME 18 ORE	LAVORI PUBBLICI	AVVIAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO	€ 13.878,82
OPERAIO - CAT. B PART TIME 18 ORE	LAVORI PUBBLICI	AVVIAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO	€ 13.878,82
ESECUTORE - CAT B- PART TIME 18 ORE	URBANISTICA	PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE EX ART.22 COMMA 15 DL 75/2016	€ 13.878,82
ISTRUTTORE CAT C1 - PART TIME 18 ORE	LAVORI PUBBLICI	RECLUTAMENTO DALL'ESTERNO MEDIANTE CONCORSO, UTILIZZO GRADUATORIE O MOBILITA'	€ 15.558,77
AGENTE CAT C1 - PART TIME 18 ORE	VIGILANZA	RECLUTAMENTO DALL'ESTERNO MEDIANTE CONCORSO, UTILIZZO GRADUATORIE O MOBILITA'	€ 15.558,77
ESECUTORE CAT. B PART TIME 30 ORE	LAVORI PUBBLICI	PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE EX ART.22 COMMA 15 DL 75/2016	€ 23.131,36
ANNO 2022			
ISTRUTTORE CAT C1 - PART TIME 18 ORE	VIGILANZA	RECLUTAMENTO DALL'ESTERNO MEDIANTE CONCORSO, UTILIZZO GRADUATORIE O MOBILITA'	€ 15.558,77
ISTRUTTORE CAT C1 - PART TIME 18 ORE	FINANZIARIA	RECLUTAMENTO DALL'ESTERNO MEDIANTE CONCORSO, UTILIZZO GRADUATORIE O MOBILITA'	€ 15.558,77
ANNO 2023			
ISTRUTTORE CAT C1 - PART TIME 18 ORE	LAVORI PUBBLICI	RECLUTAMENTO DALL'ESTERNO MEDIANTE CONCORSO, UTILIZZO GRADUATORIE O MOBILITA'	€ 15.558,77
OPERAIO - CAT. B PART TIME 18 ORE	URBANISTICA	AVVIAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO	€ 13.878,82
ISTRUTTORE CAT C1 - PART TIME 18 ORE	URBANISTICA	RECLUTAMENTO DALL'ESTERNO MEDIANTE CONCORSO, UTILIZZO GRADUATORIE O MOBILITA'	€ 15.558,77

**ALLEGATO "D" ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO
FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023**

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE SUL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

2021-2023

L'organo di revisione economico finanziaria ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:

" APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021-2023 (PTFP).
Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-Per e 557-qUater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani del fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

Vista la proposta di deliberazione, con la quale la Giunta Comunale intende approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2021/2023;

Visti gli allegati e i prospetti di calcolo:

Allegato 1 — Situazione Ente-Capacità Assunzionali 2021-2023

Allegato 2 — Spesa personale comma 557;

Considerato che l'amministrazione intende procedere con il piano assunzionale nel 2021/23 per come illustrato in proposta;

Constatato che il Comune di Mendicino, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un Comune virtuoso;

Verificato che questo Ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2019;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dagli allegati al redigendo bilancio di previsione 2021-2023;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione e rendiconti ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 267/2000, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

Atteso che questo Organo è chiamato, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Preso atto che ai sensi della novella legislativa i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Atteso che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Atteso che il Revisore dei Conti accerterà la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa, imposto dalla normativa vigente, in sede di rilascio del parere sull'approvazione del redigendo bilancio 2021/2023 e del D.U.P., di cui il presente atto costituisce parte integrante e allegato;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio

DA ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2021/2023 con la proposta di deliberazione della Giunta. Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.


IL REVISORE UNICO

DOTT. E. PIROG

Enrico Pirog

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 05.05.2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni.




Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo

Mendicino li 05.05.2021

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA – (ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.



Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo

Mendicino li 04.05.2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo